



**BANDO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2015
(affitti pagati nell'anno 2014)**

E' indetto il bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 15 settembre 2015 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

I contratti di locazione relativi **all'anno 2014** per il quale si chiede il contributo devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto ed occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale ed esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare. Nel caso di domande multiple cioè presentate dallo stesso nucleo più volte, nello stesso o in diverso punto di raccolta, tutte le domande saranno escluse.

Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica del nucleo familiare.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

- A. Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che alla data di presentazione della domanda:
- a. sia residente nel Comune di Verona;
 - b. sia titolare di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 per alloggio/i ubicato/i nella Regione Veneto i cui canoni di locazione siano riferiti all'anno 2014;
 - c. il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore al 50% o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS relativa all'anno antecedente. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione sull'alloggio;
 - d. presenti una attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. n. 159/2013) da cui risulti un ISEE non superiore a 13.000,00;
 - e. se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (legge 30 luglio 2002 n. 189);
 - f. se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
 - g. se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia, fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al Bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, nell'anno 2014, occupava un alloggio in locazione:
- a. a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b. in regime di contratti sottoscritti ai sensi della legge n. 431/1998 o di Housing Sociale. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
 - c. di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;



- d. il cui canone annuo, calcolato come al punto 4.B incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, in misura non inferiore al 18% e non superiore al 70%;
- e. con superficie netta¹, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq. per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq. per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda.

2. ALTRI VINCOLI E LIMITI.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi nell'anno 2014 per i quali sono soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.
- C. Sono "non idonee" le domande il cui canone annuo superi il 200% del canone medio ricavato dalle domande idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con più di cinque componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 2014 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia rilevata nella dichiarazione ISEE;
- D. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per gli affitti relativi all'anno 2014, in altra Regione.
- E. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate "non idonee".

3. CALCOLO DEGLI INDICATORI USATI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI (ISEfsa e ISEEfsa).

La situazione economica è valutata in base al nuovo ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159). L'ISEE tiene conto, in tutto o in parte dell'affitto che la famiglia ha sostenuto.

A parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia, l'ISEE cambia, in modo sostanziale, in funzione della detrazione per l'affitto spettante che varia anche a seconda del numero dei figli conviventi.

Nel determinare l'entità del contributo si calcola quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.A). In tal modo si determina l'entità dell'affitto non sostenibile ammesso a contributo. E' quindi necessario, per equità, partire da un indicatore che, a parità di reddito, patrimonio e peso della famiglia, sia lo stesso indipendentemente dall'affitto pagato.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE (normale o corrente);
- B. $ISEE = ISE / \text{Scala di equivalenza}$
- C. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto). Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta e si toglie il contributo per l'affitto dichiarato in sede di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- D. $ISEEfsa = ISEfsa / \text{Scala di equivalenza}$.

4. CALCOLO DELL'IMPORTO AMMESSO A RIPARTO.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dall'ISEEfsa. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 35% per ISEEfsa pari a 14.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore arrivando fino al 40%. Il reddito da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEEfsa.
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014.
- C. L'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00 e tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio ricavato in base alle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra l'eccedenza del

¹ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARI, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini IMU, ecc.



canone dichiarato e canone medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo del canone medio, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 2.C, non operano nel caso di nuclei con più di cinque componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 2014 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata in sede di dichiarazione ISEE.

- E. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri e incrementata di 5 mq. netti per ogni membro eccedente i tre. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato fino al punto precedente in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda di 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera D, sia l'esclusione così come definita al punto 1.B.e) che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- F. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l'affitto e le spese di riscaldamento.
- G. L'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dal ISEEfsa. Fino a 7.000,00 viene considerato il 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino al 20% per ISEEfsa pari a 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore.
- H. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno, il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso. Inoltre, come espressamente previsto dalla DGR n. 1210/2015, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno, saranno ammesse a riparto le domande idonee in base ad una graduatoria, ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20% al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto risulti insignificante.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla legge 12 novembre 2004 n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi, sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli Uffici comunali è disponibile un fac-simile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi.
- E. I contributi non erogati o non riscossi entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito e della liquidazione del contributo spettante, per motivi non dipendenti dall'Amministrazione (irreperibilità, mancato rilascio di liberatorio, mancato ritiro del contributo, ...), verranno revocati.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2014 dovranno **tassativamente** essere presentate **dall' 11 novembre 2015 al 4 dicembre 2015 (compresi) esclusivamente e previo appuntamento telefonico** presso i Centri di Assistenza Fiscale appositamente convenzionati con il Comune di Verona e nelle relative sedi decentrate il cui elenco completo è disponibile sul sito internet dell'Ente:

Per prendere visione del Bando e per informazioni è possibile:

- rivolgersi presso i CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati;
- rivolgersi allo Sportello Integrato Informativo del Sociale del Comune di Verona – vicolo S. Domenico n. 13/b – numero verde 800085570 aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- consultare il sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.verona.it.

Le domande saranno raccolte tramite apposito servizio informatico messo a disposizione dalla Regione Veneto.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. DOCUMENTAZIONE.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ad eccezione di quanto indicato al successivo punto C. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai cittadini extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del



certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.g. e sarà richiesta copia del titolo di soggiorno o richiesta di rinnovo che dà diritto a risiedere in Italia.

- B. Il richiedente dovrà presentarsi, con un valido documento di identità, agli Sportelli dei Centri di Assistenza Fiscale sopraindicati, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive eventualmente necessarie.
- C. È tuttavia opportuno e consigliato che il richiedente, per evitare spiacevoli errori, successive contestazioni da parte dell'Amministrazione e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'assistenza degli incaricati e mediante l'esibizione della seguente documentazione:
- copia della dichiarazione ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013) presentata nell'anno (ordinaria o corrente);
 - contratto/i di locazione registrato/i riferito/i all'anno 2014;
 - categoria catastale e superficie dell'abitazione (mq.) rilevabili dal contratto, dal catasto o da altro documento utile e relativi all'ultimo mese dell'anno per il quale si chiede il contributo;
 - numero dei mesi di locazione e bollettini dei canoni nonché delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2014;
 - ammontare dei canoni di locazione dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (DSU);
 - importo dei contributi per la locazione percepiti e dichiarati nella DSU;
 - detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
 - nel caso di cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno e/o la ricevuta della richiesta di rinnovo;
 - nel caso di cittadino extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 o relativa autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la precisazione che il requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente;
 - dichiarazione circa la presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
 - indicazione del Codice IBAN relativo al conto corrente bancario o postale intestato al richiedente;
 - dichiarazione relativa agli eventuali periodi di morosità.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, copia della domanda e copia dell'esito provvisorio, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

8. CONTROLLI.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9. PRIVACY.

Ai fini dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di cui al presente Bando;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Verona;
- Responsabili del trattamento sono i Soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Clesius – ANCI SA, Clesiusnet, Unità di Progetto Edilizia Abitativa della Regione Veneto e altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni).

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

10. AVVERTENZE.

Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l'esattezza dei dati ivi contenuti. L'Amministrazione Comunale non risponde dell'esclusione della domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell'accesso al contributo. Si ribadisce inoltre che le domande saranno sottoposte a successivo controllo, anche da parte della Guardia di Finanza, e che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi, incomplete e non veritiere comporta, oltre alla restituzione del contributo e/o alla perdita del beneficio, conseguenze di ordine civile e penale.

Verona, 10 novembre 2015

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
F.to dott. Salvatore La Cagnina